

**COMUNE DI FANO**  
**SETTORE II – SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI**

**GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE  
DELLA POSTA DELL'ENTE E SERVIZI COMPLEMENTARI**

**CAPITOLATO D'ONERI - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

Servizi di raccolta e recapito degli invii postali

Approvato con determinazione dirigenziale n. .... del ..... - CIG n. .... (numero gara .....)

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE**

Il presente appalto ha ad oggetto l'approvvigionamento dei servizi postali di seguito indicati da eseguirsi con impiego di mezzi e personale che la ditta aggiudicataria riterrà più opportuni per l'esecuzione ottimale degli stessi:

- a) Servizio di ritiro - Pick-up giornaliero della corrispondenza in partenza dal Comune di Fano, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 12,30 alle ore 13:00 (ovvero entro un altro orario che, per esigenze di servizio, potrà essere comunicato alla ditta affidataria con preavviso di almeno 7 giorni), esclusi i giorni festivi, da eseguirsi presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, sito in Via San Francesco d'Assisi n. 76. La stazione appaltante provvede a predisporre la corrispondenza in uscita da consegnare al fornitore divisa per ordinaria e raccomandata. All'atto della consegna della corrispondenza, il fornitore controfirma una distinta di accompagnamento precedentemente compilata dalla sede mittente, a conferma della presa in carico degli invii. Il fornitore comunica entro il primo giorno lavorativo successivo alla presa in carico della corrispondenza eventuali anomalie riscontrate. Tutta la corrispondenza presa in carico, e per la quale non siano state riscontrate e comunicate anomalie, è considerata accettata dal fornitore.
- b) Servizio di consegna giornaliera della corrispondenza in arrivo destinata al Comune di Fano giacente sia presso l'aggiudicatario sia presso Poste Italiane SPA, da effettuarsi dal lunedì al venerdì entro le ore 11,00 (ovvero entro un altro orario che, per esigenze di servizio, potrà essere comunicato alla ditta affidataria con preavviso di almeno 7 giorni), esclusi i giorni festivi. La consegna dovrà essere eseguita presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fano, sito in Via San Francesco d'Assisi n. 76 .
- c) Pesatura ed affrancatura di tutti gli invii postali, compresa l'apposizione manuale sugli invii di francobollo, etichette adesive e/o codice a barre. La lavorazione deve essere eseguita dal Fornitore entro il giorno lavorativo successivo alla consegna della posta da parte della stazione appaltante sostenendone ogni onere e costo connesso;
- d) Per la posta registrata-raccomandata, apposizione del codice a barre sulla busta e sull'avviso di ricevimento, completamento della distinta predisposta dall'ufficio della Stazione Appaltante con il numero del corrispondente codice a barre da apporre a fianco del nominativo, completamento della cartolina avviso di ricevimento. Tali lavorazioni dovranno essere eseguite solo nel caso in cui non vengano effettuate direttamente dalla stazione appaltante. Ove eseguite, tali lavorazioni ed il relativo costo, così come risultante dal prezzo oggetto dell'aggiudicazione, dovranno essere indicate specificatamente sia nella rendicontazione giornaliera sia nella rendicontazione mensile di cui ai punti successivi.
- e) Servizio di recapito di tutta la corrispondenza sull'intero territorio nazionale e internazionale. Gli invii da avviare al recapito saranno lavorati in tempo utile a garantire la seguente tempistica, indipendentemente dalla consistenza dei singoli invii:
  - Posta ordinaria (compreso piego libri e posta commerciale/informativa):
    - entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+5), all'interno del territorio del Comune di Fano;
    - entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+7), al di fuori del territorio del Comune di Fano (con esclusione della posta destinata a pesi extra europei per i quali il recapito avverrà entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello di

consegna - J+15) ;

Nel caso di Posta ordinaria (compreso piego libri e posta commerciale/informativa) si prevede la consegna dell'invio presso l'indirizzo del destinatario. In caso di impossibilità a perfezionare la consegna, è necessario indicarne la motivazione sul singolo invio e restituire lo stesso presso la sede del mittente.

- Posta raccomandata-registrata (compreso piego libri):

- entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+4), all'interno del territorio del Comune di Fano;

- entro il sesto giorno lavorativo successivo a quello di consegna (J+6), al di fuori del territorio del Comune di Fano (con esclusione della posta destinata a pesi extra europei per i quali il recapito avverrà entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello di consegna - J+15);.

Nel caso di Posta raccomandata-registrata (compreso piego libri) è necessario effettuare il recapito direttamente al destinatario o ad un suo delegato, attraverso notifica della consegna a firma. Per tale tipologia di prodotto deve essere effettuata una tracciatura elettronica degli invii, con disponibilità di un servizio di visualizzazione della singola "traccia" attraverso un accesso web. La cartolina avviso di ricevimento, sottoscritta dal destinatario (o suo delegato) deve essere restituita presso la sede del mittente in modalità cartacea nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni (non lavorativi) dalla avvenuta consegna, non essendo sufficiente in tal caso la tracciatura web.

In caso di impossibilità alla consegna della posta raccomandata-registrata per assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, la raccomandata deve rimanere in giacenza per almeno 30 giorni presso un ufficio dell'aggiudicatario, senza addebito di costi aggiuntivi né per la stazione appaltante né per il destinatario. L'addetto alla consegna deve rilasciare apposita comunicazione cartacea con indicazione dell'ufficio di giacenza dell'invio (identificativo e indirizzo), dei giorni, orari e modalità per il ritiro o ogni altra informazione utile affinché il destinatario possa entrare in possesso della corrispondenza a lui destinata. Dell'avvenuta giacenza, delle successive eventuali operazioni e della compiuta giacenza dovrà essere data informazione alla Stazione Appaltante tramite il servizio di tracciatura elettronica degli invii di posta registrata entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto. Il materiale cartaceo dovrà invece essere restituito nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni (non lavorativi) dalla consegna o dal termine previsto per la consegna, senza alcun aggravio di costi.

Nel caso in cui, invece, il destinatario o altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, rifiuti la ricezione della posta o risulti sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, la ditta aggiudicataria, entro il secondo giorno lavorativo decorrente dal termine per la consegna, dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante le relative informazioni tramite il servizio di tracciatura elettronica degli invii di posta registrata e provvedere alla restituzione del materiale cartaceo nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni (non lavorativi) dal termine previsto per la consegna, senza alcun aggravio di costi. Sulle buste restituite deve essere apposto un timbro con la specificazione del motivo del mancato recapito.

- f) Attivazione di uffici di giacenza e ritiro della posta inesitata. Tali uffici devono essere predisposti per l'accesso al pubblico anche con disabilità, devono essere facilmente individuabili dall'utenza, devono garantire la sicurezza e la segretezza della corrispondenza e la presenza di personale adeguatamente addestrato. L'elenco degli uffici dovrà essere consegnato dalla ditta aggiudicataria alla stazione appaltante alla data di avvio del servizio. Considerando che il quantitativo di corrispondenza registrata destinata al territorio del Comune di Fano è predominante rispetto agli invii sul resto del territorio, è necessario che, alla data di avvio del servizio, sia attivo almeno un ufficio di giacenza e ritiro nel Comune di Fano, con un numero di telefono e fax dedicato, una casella di posta mail ed una casella di posta elettronica certificata. Tale ufficio dovrà garantire un adeguato orario di apertura al pubblico in tutti i giorni non festivi.
- g) Servizio di tracciatura elettronica della corrispondenza registrata, da effettuarsi tramite predisposizione di un sistema informativo web di monitoraggio e tracciatura di ogni singola spedizione presa in carico che consenta agli utenti abilitati del Comune di Fano di verificare data e ora di presa in carico e di avvenuta consegna.
- h) Rendicontazione giornaliera da far pervenire alla stazione appaltante il giorno lavorativo successivo

al ritiro, riguardante gli invii effettuati con dettaglio della tipologia di posta (ordinaria, raccomandata, plichi, ecc.) con specifica del numero di pezzi, del peso e del costo addebitato in base al piano tariffario presentato in sede di gara;

- i) Rendicontazione mensile, indispensabile al fine del pagamento dei corrispettivi, riepilogativa della rendicontazione giornaliera, contenente le informazioni circa le spedizioni effettuate nel mese di riferimento e le relative contabilizzazioni, oltre ad IVA ai sensi di legge, da far pervenire all'Ufficio protocollo contestualmente alla trasmissione della fattura.
- j) Rapporti statistici annuali; l'aggiudicatario dovrà predisporre un report contenente i dati derivanti dall'attività relativa al servizio affidatogli, in particolare la descrizione dei flussi storici di invio della corrispondenza (C.A.P.) diversificati per le tipologie di prodotti postali (es. posta raccomandata, ecc.) e per le diverse grammature (peso dell'invio). I dati devono essere prodotti in formato tabellare. Il mancato rilascio da parte dell'aggiudicatario dei dati, delle documentazioni e delle informazioni richieste dal Comune, costituisce inadempimento con conseguente applicazione di penali ed eventuale risoluzione del contratto. E' esclusa da tale attività reportistica la posta destinata all'estero;

Non costituiscono oggetto di appalto i seguenti servizi:

- a) servizi inerenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni;
- b) servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'art. 201 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

## **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il Servizio ha durata di trentasei mesi decorrenti presumibilmente dal 01/02/2022 al 31/01/2025 oltre eventuale estensione biennale ed eventuale opzione di proroga di mesi sei ex art 106 comma 11 D.lgs. 50/2016 e ss. mm e ii.

Alla scadenza contrattuale l'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla continuazione dell'esecuzione del servizio, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, alle medesime condizioni, modalità e prezzi oggetto dell'aggiudicazione e fissati nel contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione stessa nel caso in cui si renda necessario garantire la continuazione del servizio fino alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

L'amministrazione si riserva la facoltà, divenuta efficace l'aggiudicazione, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipulazione del contratto; in tal caso, la ditta aggiudicatrice sarà tenuta a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dall'offerta oggetto di aggiudicazione.

## **ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO**

Alla luce del volume delle spedizioni risultanti dall'analisi degli anni 2019-2020 nonché del periodo 01.01.2021 – 30.06.2021, delle tariffe in vigore applicate dal fornitore del servizio universale nei rapporti contrattuali e delle previsioni in ordine al volume delle spedizioni per il prossimo triennio così come risultante dalla scheda progetto quadro economico, il valore presunto del presente appalto per il servizio triennale è pari a € 120.600,00 quale base imponibile di gara soggetto a ribasso oltre €80.400,00 per eventuale estensione biennale nonché €20.100,00 quale opzione di proroga per mesi sei ex art 106 comma 11 d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 56/2016 s.m.i., l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad €221.100,00 iva esclusa.

**L'importo di cui al presente articolo ha, comunque, carattere presuntivo in quanto dipendente dalla effettiva quantità della posta spedita dall'ente. La ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo a base di gara per il periodo contrattuale. L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara senza ulteriori e diversi compensi fatta eccezione, in caso di incremento dei volumi spediti, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In tal caso il corrispettivo sarà attribuito alle medesime condizioni oggetto di aggiudicazione.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'importo posto a base di gara include i costi della manodopera per i servizi di raccolta, smistamento, trasporto e recapito degli invii postali, che il Comune di Fano ha stimato, per la durata contrattuale, in misura pari al 22% circa del valore complessivo dell'appalto.

Il costo presunto della manodopera è stato calcolato secondo quanto previsto dalla determinazione n. 3/2014 dell'ANAC "Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali", in base alla quale l'organico minimo deve rispettare la seguente proporzione: un addetto ogni 30.000 pezzi annui per la posta

raccomandata ed un addetto ogni 120.000 pezzi annui per la posta ordinaria. Alla luce di tali conteggi e del costo medio per addetto al recapito come risultante dal CCNL del settore, nella vigente tabella ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) il costo della manodopera ha un'incidenza del 22% sull'importo dell'appalto su base annua al netto dell'IVA stimato in € 40.200,00.

I concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta, i loro costi della manodopera che saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 97, c. 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Pur sussistendo minimi rischi da interferenze lavorative per le attività oggetto dell'appalto, consistenti nel ritiro e nella consegna della posta cartacea, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 il Committente Comune di Fano non è tenuto alla redazione del DUVRI e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero o comunque assimilabili a zero in quanto i relativi rischi sono eliminabili/gestibili con misure di natura organizzativa e comportamentale

#### **ART. 4 - VOLUMI DEGLI INVII**

Le tabelle ed i dati di seguito forniti riportano, in particolare, i dati specifici relativi alle spedizioni effettuate dal Comune di Fano negli ultimi anni. Pertanto, i dettagli che seguono circa il volume annuo gestito sono forniti al solo scopo di permettere una valutazione economica del contratto, anche alla luce dell'allegata scheda-progetto quadro economico. A seguire si riportano informazioni circa i flussi storici delle spedizioni del Comune di Fano.

#### **SPEDIZIONI PER TIPOLOGIA E FASCIA DI PESO**

<b>Prodotto postale/servizio</b>	<b>Peso</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>01/01/21 – 30/06/21</b>
Posta ordinaria	Da 0 a 20 gr	13117	8039	4270
	Da 21 a 50 gr	1192	780	686
	Da 51 a 100 gr	194	93	63
	Da 101 a 250 gr	53	30	12
	Da 251 a 350 gr	21	10	4
	Da 351 a 1000 gr	94	16	27
	Da 1001 a 2000 gr	12	6	2
Posta ordinaria estero				
Zona 1	Da 0 a 20 gr	1968	1974	96
	Da 21 a 50 gr	12	2	1
	Da 51 a 100 gr	0	0	3
	Da 101 a 250 gr	1	0	1
	Da 251 a 350 gr	0	0	0
	Da 351 a 1000 gr	0	1	1
	Da 1001 a 2000 gr	0	0	0
Posta ordinaria estero				
Zona 2	Da 0 a 20 gr	1374	1384	24
	Da 21 a 50 gr	2	9	5
	Da 51 a 100 gr	0	0	0
	Da 101 a 250 gr	0	0	0
	Da 251 a 350 gr	0	0	0
	Da 351 a 1000	0	1	0

	gr			
	Da 1001 a 2000			
	gr	0	0	0
Posta ordinaria estero				
Zona 3	Da 0 a 20 gr	49	46	2
	Da 21 a 50 gr	0	2	0
	Da 51 a 100 gr	0	1	0
	Da 101 a 250 gr	0	0	0
	Da 251 a 350 gr	0	0	0
	Da 351 a 1000			
	gr	0	0	0
	Da 1001 a 2000			
	gr	0	0	0

**Posta registrata-raccomandata**

<b>Prodotto postale/servizio</b>		<b>Peso</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>01/01/21 – 30/06/21</b>
Posta Raccomandata	Da 0 a 20 gr		2516	2430	614
	Da 21 a 50 gr		382	288	92
	Da 51 a 100 gr		26	32	22
	Da 101 a 250 gr		32	22	16
	Da 251 a 350 gr		38	11	11
	Da 351 a 1000				
	gr		22	14	6
	Da 1001 a 2000				
Posta Raccomandata estero Zona 1	gr		39	17	17
	Da 0 a 20 gr		78	29	15
	Da 21 a 50 gr		15	9	10
	Da 51 a 100 gr		0	0	0
	Da 101 a 250 gr		0	0	0
	Da 251 a 350 gr		0	0	0
	Da 351 a 1000				
	gr		0	1	0
Posta Raccomandata estero Zona 2	Da 1001 a 2000				
	gr		0	0	0
	Da 0 a 20 gr		20	2	1
	Da 21 a 50 gr		0	0	1
	Da 51 a 100 gr		0	0	0
	Da 101 a 250 gr		0	0	0
	Da 251 a 350 gr		0	0	0
	Da 351 a 1000		0	0	0
Posta Raccomandata estero Zona 3	gr				
	Da 1001 a 2000				
	gr		0	0	0
	Da 0 a 20 gr		0	0	0

Da 21 a 50 gr	0	0	0
Da 51 a 100 gr	0	0	0
Da 101 a 250 gr	0	0	0
Da 251 a 350 gr	0	0	0
Da 351 a 1000 gr	0	0	0
Da 1001 a 2000 gr	0	0	0

<b>Prodotto postale/servizio</b>	<b>Peso</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>01/01/21 – 30/06/21</b>
Piegli libri	Da 0 a 2000 gr	51	40	56
	Da 2001 a 5000 gr	2	6	0

## **FLUSSI STORICI DI DESTINAZIONE – POSTA RACCOMANDATA-REGISTRATA - ITALIA**

### **ANNO 2019 (SI VEDA ANCHE ALLEGATO A)**

#### **REGIONE MARCHE**

COMUNE DI FANO	75%
ALTRI COMUNI PROVINCIA PESARO-URBINO	13,30%
PROVINCIA ANCONA	3,20 %
PROVINCIA MACERATA	0,70%
PROVINCIA FERMO	0%
PROVINCIA ASCOLI PICENO	0%

#### **REGIONE LAZIO**

PROVINCIA DI ROMA	1,75%
ALTRE PROVINCE	0,45%

#### **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

PROVINCIA DI RIMINI	0,60%%
ALTRE PROVINCE	1 %

#### **ALTRE REGIONI: 4%**

### **ANNO 2020 (SI VEDA ANCHE ALLEGATO B)**

#### **REGIONE MARCHE**

COMUNE DI FANO	81,55%
ALTRI COMUNI PROVINCIA PESARO-URBINO	9,20%
PROVINCIA ANCONA	1,80 %
PROVINCIA MACERATA	0,35%
PROVINCIA FERMO	0,05%
PROVINCIA ASCOLI PICENO	0,30%

#### **REGIONE LAZIO**

PROVINCIA DI ROMA	1,75%
ALTRE PROVINCE	1,65%

#### **REGIONE EMILIA ROMAGNA: 1%**

PROVINCIA DI RIMINI  
ALTRE PROVINCE

0,60%%  
1 %

**ALTRE REGIONI: 1,75%**

### **FLUSSI STORICI DI DESTINAZIONE – POSTA ORDINARIA – ITALIA**

Per quanto concerne la POSTA ORDINARIA, da un'analisi effettuata tramite l'applicativo del protocollo informatico con riferimento ad un campione di spedizioni di posta ordinaria (2019-2020) è emerso che oltre la metà del campione era destinato al Comune di Fano; un ulteriore 15% al resto della Provincia di Pesaro-Urbino.

#### **ART. 5 – COPERTURA MINIMA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Visti i flussi storici e stante la predominanza delle spedizioni dirette al territorio comunale, al fine di garantire la maggior efficienza ed efficacia del servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a consegnare le missive e gestire la giacenza relativa al territorio del Comune Fano in maniera diretta, anche mediante ricorso a subappalto e/o in applicazione dell'art. 105 comma 3 lett. c-bis D.Lgs. 50/2016 (purché dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di gara), senza possibilità di postalizzazione mediante il Fornitore del Servizio Universale.

#### **ART. 6 –PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

La ditta aggiudicataria, se richiesto dall'ente, si obbliga fin d'ora ad eseguire prestazioni aggiuntive analoghe a quelle oggetto del presente capitolato nel limite del 20% del valore complessivo dell'importo oggetto dell'appalto.

#### **ART. 7 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso qualora l'appaltatore indichi, in sede di presentazione dell'offerta, la volontà di ricorrere ad esso e le parti di servizi che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si precisa che i limiti stabiliti nel comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Non costituisce subappalto:

- il trattamento della corrispondenza internazionale;
- la postalizzazione a mezzo del Fornitore del Servizio Universale.

#### **ART. 8 - RICORSO AL FORNITORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE**

Per la quota parte di C.A.P. non coperti direttamente dall'Appaltatore (quota che è comunque necessario comunicare successivamente all'aggiudicazione), è consentito il ricorso al Fornitore del Servizio Universale, ma in una misura che, in ogni caso, non superi il 20% dei volumi presuntivi di corrispondenza indicati nella scheda progetto quadro economico allegata. In tal caso la tariffa riconosciuta all'aggiudicatario dalla Stazione Appaltante resta, comunque, pari a quella offerta in sede di gara. E', dunque, necessario che il costo concernente l'eventuale ricorso al servizio universale venga debitamente considerato nella formulazione dell'offerta economica. Sarà infatti cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese e tempestivamente, possibilmente entro la stessa giornata del ritiro dalla sede del Comune e comunque, non oltre 24 ore dalla data del ritiro dalla sede del comune, ad inoltrare a mezzo del fornitore del servizio universale Poste Italiane Spa la corrispondenza verso quelle destinazioni non coperte dallo stesso servizio postale privato.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE**

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti; in particolare nell'esecuzione dei servizi provvederà a propria cura e spese:

- a) ad assicurare l'integrità dei plichi dal momento del ritiro fino all'avvenuta consegna al destinatario, proteggendoli durante il trasporto materiale con adeguati mezzi e risorse;
- b) agli oneri, licenze, nulla osta, autorizzazioni necessari all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

#### **ART.10 OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto. L'aggiudicatario si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

#### **ART. 11 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore). Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'aggiudicatario, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, il Fornitore assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente. Qualora in un giudizio condotto dall'aggiudicatario, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente: a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione; b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

#### **ART.12 CODICE DI COMPORTAMENTO**

La ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di FANO, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti. Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), mentre il Codice comportamento del Comune di Fano è reso disponibile sulla pagina del Comune "Amministrazione trasparente", sez. "Disposizioni generali" – Codice Disciplinare e Codice di Condotta; l'aggiudicatario può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica. La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire, a richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Con l'affidamento dei servizi oggetto del presente appalto, l'ente, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuto nei documenti relativi ai servizi, designa formalmente l'operatore economico aggiudicatario quale "responsabile esterno del trattamento dei dati". Conseguentemente l'operatore economico dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le informazioni ed i dati personali di persone fisiche e giuridiche che sarà chiamato a trattare, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal GDPR Regolamento UE 2016/679.



Allo stesso modo l'aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati esclusivamente per le finalità richieste connesse con l'esecuzione dei servizi.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi e per mancata previdenza venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, intendendosi, pertanto, il Comune esonerato da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.

#### **ART. 15 - CASI DI FORZA MAGGIORE - SCIOPERI**

L'aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere contestualmente ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza professionale. Non sono riconducibili a causa di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'Amministrazione degli eventuali danni subiti.

Qualora nel corso dello svolgimento del contratto si verificassero scioperi che impediscano l'espletamento del servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale, nonché a garantire un servizio di emergenza. Non è, comunque, ammesso l'interruzione del servizio, trattandosi di servizio pubblico essenziale.

#### **ART. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

La mancata o parziale esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, darà luogo all'applicazione delle penali da parte della stazione appaltante, fermo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

Si applicheranno le seguenti penalità:

- 70 euro per inadempimento totale e/o parziale del Pick-up giornaliero della corrispondenza in partenza come indicato nel capitolato;
- 70 euro per inadempimento totale e/o parziale del servizio di consegna della corrispondenza in arrivo destinata all'ente come indicato nel capitolato;
- 50 euro per inadempimento totale e/o parziale della trasmissione delle rendicontazioni e dei report statistici;
- il costo della spedizione per ritardo nel recapito della corrispondenza raccomandata eccedente il 6° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione;
- 15 euro più il costo della spedizione per ritardo nel recapito della corrispondenza raccomandata eccedente il 15° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione;
- 30 euro più il costo della spedizione per ogni plico registrato non recapitato (anche a seguito di smarrimento – furto) o deteriorato;
- 5 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli avvisi di ricevimento delle raccomandate oltre il termine previsto nel capitolato;
- fino a 500 euro per ogni altra inadempienza alle clausole contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati alla ditta aggiudicataria per iscritto. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni (non lavorativi) dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali indicate.

Si precisa che l'applicazione della penale non avverrà per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale non inferiore al trimestre, inadempimenti che dovranno essere, con riferimento al trimestre di riferimento, almeno pari al 2%.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale sia mediante detrazione della stessa dall'importo della fattura mensile, sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente

reintegrata a pena di recesso del contratto. Nel caso in cui la penale venga recuperata mediante detrazione della stessa dalla fattura mensile, l'aggiudicataria sarà tenuta ad emettere la fattura mensile indicando anche l'importo della penale. Nel caso in cui, invece, il servizio sia giunto al termine oppure il valore della penale sia maggiore rispetto all'importo della fattura, l'aggiudicataria dovrà presentare una nota di accredito a favore della stazione appaltante pari all'importo della penale o alla differenza tra l'importo della penale e la fattura. Si precisa che le penali sono fuori campo Iva ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del DPR 633/1972.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Si precisa che le penali sopra indicate relative a ritardi o mancate consegne si applicano alla corrispondenza recapitata direttamente dall'affidatario del servizio e non a quella postalizzata ai sensi dell'art. 10

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, previa comunicazione al soggetto affidatario, nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori o non in regola con le norme vigenti;
- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto affidatario, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;

Costituiscono causa di risoluzione del contratto tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento notificato al soggetto affidatario, fatto salvo il risarcimento dei danni e l'escussione della cauzione prestata.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione prestata.

In caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva di disporre l'affidamento dell'appalto al secondo classificato ovvero in mancanza a terzi, salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere all'appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in essere al ricorrere dei presupposti anche economici ex art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, previo espletamento delle comunicazioni ivi indicate.

#### **ART. 18 - ADEGUAMENTO DEL PREZZO**

Il prezzo offerto dovrà essere riferito all'intero periodo del contratto.

Il prezzo oggetto dell'aggiudicazione dovrà ritenersi impegnativo sino a quando non interverranno variazioni da parte delle competenti Autorità, nel qual caso si provvederà all'eventuale revisione dei prezzi ed ai provvedimenti consequenziali.

#### **ART.19 - RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e l'aggiudicatario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara;

#### **ART. 20 - PERSONALE ADDETTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con l'impiego di personale dipendente regolarmente assunto, nelle diverse fattispecie ammesse dalla legge. In considerazione delle caratteristiche del servizio di cui

trattasi e dell'estensione del territorio comunale, l'aggiudicatario deve garantire una dotazione organica di personale adeguata.

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti professionali necessari a consentire un soddisfacente espletamento delle attività e deve, inoltre, essere a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e rispettare le disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché al segreto d'ufficio.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito da personale dotato di divisa e di tesserino di riconoscimento.

#### **ART. 21 - MEZZI DI TRASPORTO**

Tutti i mezzi di trasporto utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere idonei al fine di espletare il servizio in sicurezza sia per quanto riguarda il personale sia per la documentazione trasportata.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative all'impiego dei veicoli di trasporto.

#### **ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà prestare una cauzione di importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, valida fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, contenente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare di avere in corso una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi con una primaria compagnia assicuratrice a garanzia delle attività stabilite nel contratto di servizio per copertura dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento dello stesso. Il Comune di Fano dovrà essere considerato terzo. Il massimale della polizza dovrà essere di € 1.000.000,00.

#### **ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente causati al Comune.

Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 24 - AVVIAMENTO DEL SERVIZIO**

In seguito alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte del Comune di Fano, dovranno essere pianificate le attività di avviamento ed organizzazione del servizio richiesto, intendendo con questo la predisposizione di tutte le procedure e l'assegnazione di ruoli ed attività affinché l'Amministrazione possa usufruire del servizio. In ogni caso l'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diversa disposizione da parte della stazione appaltante al fine di garantire l'ottimale organizzazione del servizio. La ditta appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo del referente, ossia la persona fisica, responsabile del contratto nei confronti del Comune di Fano.

Il Referente si deve rendere disponibile ad essere contattato telefonicamente o tramite posta elettronica per la trattazione, a titolo indicativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dal Comune di Fano;
- processi di fatturazione del contratto.

#### **ART. 25 – CONSEGNA DEL SERVIZIO**

1. All'inizio dell'appalto verrà steso regolare atto di consegna del servizio.

2. Qualora l'Impresa Appaltatrice non si presenti nel giorno prestabilito per la consegna del servizio si

procederà a risolvere il contratto.

3. La decorrenza del termine contrattuale corrisponde alla data di effettivo inizio del servizio.

#### **ART. 26 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Fano, dovranno essere emesse mensilmente ed inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e del decreto ministeriale n. 55/2013.

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, previo accertamento di regolare esecuzione del servizio, sulla base delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità, il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture, inoltre, riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte del responsabile, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo, si procederà ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 del DPR n. 207/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del presente capitolato d'oneri e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese contrattuali ed ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

#### **ART. 28 - DUVRI**

È fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione comunale, pur sussistendo minimi rischi da interferenze lavorative per le attività oggetto dell'appalto, consistenti nel ritiro e nella consegna della posta cartacea, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, non è tenuta alla redazione del DUVRI e, pertanto, ha ritenuto che nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto i relativi rischi siano eliminabili/gestibili con misure di natura organizzativa e comportamentale.

#### **ART. 29 - MISURE ANTICORRUZIONE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

#### **ART. 30 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Pesaro.

**ART. 31 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

**ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 ed ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti dal servizio protocollo e dal servizio contratti e appalti per le finalità di gestione del presente appalto e saranno trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto per la gestione del contratto di che trattasi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.